



# CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 80 del 06/10/2020

---

**OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 181 D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) – PRESA D'ATTO PROROGA ESONERO**

---

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Ottobre alle ore 17:30, nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ERRICO SILVANA	Sindaco	X	
2	SANTORO ANTONIO	Vice Sindaco	X	
3	CARLUCCI SALVATORE	Assessore	X	
4	PENNELLA ALESSANDRA	Assessore	X	
5	VIVA GIACOMO	Assessore	X	
6	RUGGIERO LUIGI	Assessore	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

**Il Sindaco Silvana Errico, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL riportati in allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani il quale provvede alla redazione del seguente verbale e ne attesta unitamente al Presidente l'autenticità.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il "*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/10/2004, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nel D.L. n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, l'articolo 181 prevede l'esonero parziale dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2020 con la quale si è preso atto delle agevolazioni di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020;

Visto il D.L. 104 del 14/08/2020 che all'art. 109, proroga al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020;

Considerato, altresì, che l'esonero dal pagamento Tosap è previsto per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 ed il ristoro per i Comuni del minor gettito è a carico di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno;

Visto che la su richiamata disposizione normativa, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM;

Considerato che, sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, c. 3-quater, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020, con riferimento al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Visto che, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che tali disposizioni sia di carattere economico che sanitario, trovano applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, richieste dal 1° maggio al 31 dicembre 2020;

Visto che, sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – l'art. 181 del D.L. 34/2020 semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 dicembre p.v. - una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972;

Considerato che la norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione. In particolare, la deroga all'imposta di bollo vale sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio;

Considerato, altresì, che rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi;

Visto che per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 181, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 181, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al predetto comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le

opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse;

Considerato, inoltre, che in assenza di una espressa previsione normativa, spetta al Comune autodeterminarsi in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto della proroga al 31 dicembre 2020 delle agevolazioni già previste dall'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 espone in premessa alle quali integralmente si rinvia;
- 2) di confermare, in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio, la percentuale del 100% della superficie;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la piena attuazione della presente delibera garantendo ampia divulgazione ed il riscontro alle richieste pervenute entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta protocollazione;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Silvana Errico

(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Generale  
Giacomo Vito Epifani